



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

**Indagine sullo stato dell'arte della Pec tra gli iscritti
agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**

15 LUGLIO 2009





A cura della Commissione “Normativa ed adempimenti tecnologici studi professionali”

Gruppo “Dematerializzazione”

Presidente

Elena Trombetta

Componenti

Nicola Cavallini (segretario)

Salvatore De Benedictis

Alberto Maugeri

Daniele Tumietto

Esperti

Paola Zambon

Segreteria tecnica

Lorenzo Magrassi

Mandato 2008-2012

Area di delega: Tecnologie informatiche e innovazione studi

Consigliere delegato: *Claudio Bodini*

Consiglieri co-delegati: *Giancarlo Attolini e Roberto D’Imperio*



INDICE

Introduzione		4
1. LO STATO DELL'ARTE		5
1.1 Quadro di riferimento	5	
1.2 Situazione internazionale	7	
1.3 Situazione italiana	9	
2. OBBLIGO IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI		11
2.1 Funzionamento della Pec in sintesi	11	
2.1 Valore legale della Pec	12	
2.3 In cosa consiste l'obbligo per il professionista	14	
2.4 Quando è utile la Pec per il professionista	15	
3. INDAGINE SULLO STATO DELL'ARTE DELLA PEC TRA GLI ISCRITTI AGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI		17
3.1 Metodologia e strumenti dell'indagine	17	
3.2 Considerazioni finali	19	
Riferimenti normativi		20



INTRODUZIONE

L'esperienza lavorativa di questi ultimi anni ci insegna che l'informatizzazione sta assorbendo tutti gli aspetti tecnici della professione. In questa direzione va inquadrata la Posta Elettronica Certificata (Pec) come è comunemente conosciuta: le lettere ordinarie sono state sostituite dalle e-mail, le lettere raccomandate con ricevuta di ritorno dalla Pec. Il professionista vive sempre più la propria esperienza in rete: dematerializzazione, comunicazioni online, interazione, sono termini che sempre più spesso richiamano a specifiche attività del dottore commercialista.

La posta elettronica è diventata indispensabile, ma è tecnicamente "debole" perché non certifica l'invio né il ricevimento della comunicazione. Sotto l'aspetto operativo, la Pec funziona in modo simile a un normale indirizzo di posta elettronica, ma viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno (d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68).

La Pec semplificherà molti aspetti della professione: dalla possibilità di archiviazione e consultazione in archivio in formato elettronico alla possibilità di inviare informazioni in ogni tipo di formato elettronico; sarà possibile consultare il ricevimento di messaggi da qualsiasi computer, in qualsiasi parte del mondo, perseguendo un deciso miglioramento nella gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione, con sostanziali vantaggi economici derivanti dal risparmio in termini di carta, stampa, risorse umane e costi di archiviazione.

La Pec richiede però una maggiore attenzione nell'uso degli strumenti di comunicazione elettronica, imponendo un cambiamento radicale nelle abitudini di verifica delle comunicazioni da parte degli operatori, e ciò in quanto le mail ricevute in questa modalità hanno valore legale con la conseguenza che i termini di notifica decorrono dalla data in cui le e-mail vengono ricevute.

I professionisti, iscritti in Ordini professionali, devono dotarsi di indirizzo di Pec e comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza entro il 29 novembre 2009. L'obbligo di dotarsi di Pec è già in vigore per le Pubbliche amministrazioni e per le nuove imprese societarie in sede di iscrizione presso il Registro delle imprese; per le imprese societarie già iscritte alla data del 29 novembre 2009 l'obbligo decorrerà dal 29 novembre 2011.

Questo documento vuole approfondire alcuni aspetti critici dell'adozione e dell'utilizzo della Pec, inquadrando l'argomento in un contesto generale internazionale, in particolare in una Europa che si sta muovendo talvolta in altre direzioni, e in una Italia in cui, secondo le indagini effettuate, agli Ordini professionali che sembra si stiano dotando degli strumenti necessari per gestire tale cambiamento, si contrappone un elevato numero di iscritti che invece sembra non possedere ancora piena consapevolezza delle implicazioni connesse a questo strumento.



1. LO STATO DELL'ARTE

1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Italia è l'unico Paese al mondo ad aver istituito, col d.P.R. 68/2005, il sistema di comunicazione denominato "posta elettronica certificata" (Pec). Purtroppo da un lato la "novità" dell'argomento, e dall'altro lato una eccessiva e in parte disorganica produzione legislativa hanno creato alcune difficoltà nell'applicazione della norma, soprattutto sotto il profilo interpretativo. Di fatto è obbligatorio il possesso di una casella di Pec per una serie di soggetti, circostanza che verrà più dettagliatamente esaminata nei paragrafi successivi.

Tra i vari "disguidi" normativi che si sono verificati, si ricorda ad esempio che la Pec necessita *ex lege* della firma elettronica avanzata, che originariamente era disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera dd), del d.P.R. 445/2000, norma abrogata ad opera dal Codice dell'amministrazione digitale (Cad) approvato col d.lgs. 82/2005.

L'articolo 1 del citato Cad, difatti, alle lettere q), r) ed s) definisce solo e rispettivamente la firma elettronica, la firma elettronica qualificata e la firma digitale. In mancanza del necessario supporto normativo, per la Pec si rimanda alla firma elettronica qualificata, orientamento confermato oltre che dalla prassi anche dall'ultimo DPCM 30 marzo 2009 in tema di firme digitali e di validazione di documenti informatici.

Il decreto-legge 185/2008, meglio conosciuto col nome di "decreto anticrisi", ha introdotto, agli articoli 16 e 16 *bis*, un obbligo generalizzato di utilizzo di Pec come strumento di comunicazione tra cittadini e P.a. L'intento del legislatore, che ha adottato la rassicurante rubricazione "*Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*" e "*Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese*", appare verosimilmente finalizzato a raggiungere almeno due obiettivi:

- 1) ridurre gli oneri dello Stato relativi alla notifica degli atti giudiziari e amministrativi in genere e, soprattutto,
- 2) tentare di eliminare in radice le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica, che spesso provocano disguidi ed oneri di non poco conto.



In questa prospettiva, coniugando il disposto dell'articolo 16-bis del d.l. 185/2008¹ con gli obblighi introdotti a carico delle imprese e dei liberi professionisti dal citato articolo 16², è facile immaginare che i prossimi passi saranno rivolti nella direzione cui si è poc'anzi accennato. Se gli obiettivi sono questi, occorre che nelle sedi competenti si prenda atto delle difficoltà di una parte dei cittadini di utilizzare strumenti informatici (per non parlare della Pec quindi) e che il sistema della notificazione, nella sua dimensione processual-civilistica, sarebbe completamente stravolto. Quindi, senza voler anticipare i problemi di domani, occorre comunque presidiare con la massima attenzione le evoluzioni legislative in materia.

In tal senso infatti la legge 18 giugno 2009, n. 69, rende l'utilizzo della Pec non obbligatorio per comunicare e effettuare notifiche aventi quali destinatari dipendenti della Pubblica Amministrazione, ipotizzando dunque anche il caso in cui il destinatario non possieda un indirizzo Pec.

La Pec è diventata (per alcuni soggetti) e diventerà (per altri) il sistema ordinario di comunicazione con la P.a. Il DPCM 6 maggio 2009 ha previsto infatti che a qualsiasi cittadino maggiorenne che lo richieda (tramite il sito internet dedicato al servizio Pec per i cittadini e/o tramite gli uffici pubblici indicati nei siti internet della P.A.) il Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa assegnare un indirizzo di Pec, senza ulteriori oneri.

La prima questione che dobbiamo affrontare pertanto è unicamente rivolta alla compatibilità delle scelte del legislatore nazionale con le normative europee e mondiali: la posta elettronica può essere utilizzata anche nelle comunicazioni con cittadini ed enti di altri Paesi? In caso affermativo, ha lo stesso valore legale che la legge gli attribuisce in Italia? Alla prima domanda si può fornire una risposta affermativa, ma non sembra possibile fare altrettanto con assoluta certezza in merito alla seconda. Difatti, il sistema nazionale, pur essendo all'avanguardia rispetto alla generalità degli altri Stati, non rispetta alcuno standard internazionale.

E' stato fatto notare³ che il sistema italiano è infatti "fuori standard" e, quindi, assolutamente inconciliabile con quello di altri Paesi ancorché sviluppato con specifiche volte a colmare un preesistente gap tecnologico rispetto ad altri contesti industrializzati. Il comma 6 del citato articolo

¹ "Ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri".

² "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria".

³ Si rimanda a titolo esemplificativo alla circolare Assonime n. 28 del 7 luglio 2009 che individua la Pec attuale come "sistema funzionante solo all'interno del territorio italiano".



16 del d.l. 185/2008 offre una possibilità alternativa all'utilizzo della Pec, prevedendo l'adozione di *"analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali"*. La lacuna è stata pertanto in qualche modo preventivata dal legislatore che ha previsto in particolare con la l. 69/2009 un'alternativa al modello italiano di Pec con indirizzi analoghi che garantiscano l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Questo spiraglio potrebbe pertanto offrire una via d'uscita rispetto alle problematiche cui si è accennato circa il rapporto tra i diversi sistemi di comunicazione certificata a livello internazionale.

1.2 SITUAZIONE INTERNAZIONALE

Lo scopo dei prossimi paragrafi è di inquadrare correttamente la Pec da un punto di vista normativo, collegandola alla situazione di altri Paesi per confrontare le diverse esperienze.

Le informazioni che seguono sono state acquisite dal Cndcec tramite un'indagine informale svolta in virtù della collaborazione con altri istituti nazionali della professione contabile di altri Paesi. Ancorché incomplete e disorganiche, forniscono tuttavia l'immagine di una situazione disomogenea e dinamica circa la consapevolezza della direzione da seguire nelle procedure di certificazione di comunicazioni elettroniche.

Negli Usa, ad esempio, il Governo non ha imposto una regola da applicare in via generale; è intervenuta in merito la Corte federale che ha stabilito il principio della consistenza delle prove in formato elettronico, ricomprendendo le e-mail. Il mercato si è quindi prontamente adeguato per erogare il servizio di *"registered e-mail"* (peraltro, in parte diverso rispetto alla certificazione come è intesa nel sistema italiano), per soddisfare la domanda di garanzia nelle controversie da parte degli operatori economici. Quindi, sebbene non vi sia un regime impositivo per privati o enti pubblici il sistema sembra avere in qualche modo spinto verso l'adozione dello strumento. Esistono, infatti, molteplici provider del servizio che offrono garanzie tecniche di sicurezza e qualità da ipotizzare pari a quelle previste dai regolamenti tecnici emanati in Italia dal Cnipa.

Nel Regno Unito, al febbraio 2008, la situazione era simile a quella riscontrabile negli Usa.

In merito ad altri Paesi, dall'indagine effettuata è emerso che l'erogazione del servizio di certificazione della posta elettronica non sembra essere correlata al livello di *"presunto"* avanzamento tecnologico dei singoli Paesi.



A mero titolo di esempio, la Pec esiste ed è erogata in Tanzania, dove ci sono provider attivi in questo servizio, mentre non lo è in Australia.

In ogni caso, la questione del monitoraggio internazionale, cioè di come nella pratica si muovono i Paesi con i quali intratteniamo stabili rapporti economico-commerciali, non sembra suscitare particolare interesse tra gli operatori del nostro Paese. Questa considerazione trova conferma sui siti dei principali attori istituzionali di riferimento, nelle sezioni dedicate alla Pec. In queste sezioni non è dato rinvenire documenti o informazioni d'altro tipo in merito alla comparazione tra le normative internazionali, aumentando la sensazione che quello proposto sinora sia un modello esclusivamente "italiano". Tale sentimento è confermato anche dal contenuto delle norme italiane istitutive delle Pec, e nei relativi *considerando*, dove non vi è poi alcun riferimento a direttive o regolamenti europei di settore, al di fuori delle indicazioni tecniche dello European Telecommunications Standards Institute (ETSI)⁴.

Di seguito, a mero titolo esemplificativo, una tabella della situazione in alcuni di paesi.

Paese	Prescrizione normativa	Erogazione servizio
Austria	No	
Belgio	No	Servizio comunque fornito tramite la società Certipost
Giappone	Sì	JICPA Digital Signature Status
Hong Kong	Sì	Registration authority HKPost
India	Sì	Managed PKI Services – ICAI SUB-CA - Certification Authority tramite CA Trust Network
Inghilterra e Galles	No	
Irlanda	No	Coinvolgimento nel progetto Digital Signatures attraverso XBRL International
Paesi bassi	No	
Scozia	No	

⁴ Ente di standardizzazione europeo, che ha lanciato (nel novembre 2006) un progetto di standardizzazione della Pec.



1.3 SITUAZIONE ITALIANA

Differenza tra PEC e certificati S/MIME (utilizzati all'estero)

Il formato S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extension) è un protocollo di posta elettronica per la cifratura e l'invio di messaggi via Internet.

La prima differenza fra Pec e certificati digitali utilizzando il formato S/MIME è nell'interoperabilità con i sistemi internazionali.

La Pec è uno standard italiano, la cui validità legale è subordinata alla circostanza che entrambi gli utenti (colui che invia e colui che riceve il messaggio) adottino tale strumento.

Il formato S/MIME si basa invece sullo standard internazionale "x.509v3"⁵: tale standard permette anche la certificazione gratuita della mail, laddove per la Pec occorre un account la cui gratuità dipende dalle modalità secondo le quali gli Ordini professionali implementano il sistema per quanto di loro competenza.

Per i certificati digitali della Pec occorre provvedere al download e all'installazione nella propria postazione di un apposito documento rilasciato dalla Certification Authority. I certificati digitali S/MIME consentono invece di esportare il proprio certificato (su chiavetta USB, per esempio), implementabile anche sulla propria posta elettronica, evitando di dover sostenere l'onere di dotarsi di una nuova casella di posta elettronica, come invece è richiesto per l'attivazione della Pec.

Quali vantaggi?

L'utilizzo della Pec non ha snellito al momento i rapporti tra P.a., aziende e cittadini. Può essere vantaggiosa per gli addetti ai lavori in particolare per gli addetti della P.A. ed in parte anche per i professionisti (es.: notai, dottori commercialisti, ecc), che sono in grado di inviare atti alla P.a. senza doverli presentare in versione cartacea, sebbene tale invio sia subordinato all'utilizzo di soluzioni operative talvolta anche molto complesse (quali ad esempio nel caso della cessione di quote di Srl per i dottori commercialisti) ed ancorché tale prerogativa sia bilanciata di fatto da un obbligo di lettura della stessa pec almeno quotidiano vista gli obblighi giuridici di decorrenza dei termini (si rimanda alle considerazioni effettuate oltre).

⁵ Lo standard in questione è stato in particolare raccomandato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (International Telecommunication Union – ITU) – ente intergovernativo che emana raccomandazioni e standard in materia di sistemi di comunicazioni di dati e telefonici – e, in particolare, per quanto riguarda le comunicazioni analogiche e digitali, dalla divisione di standardizzazione delle telecomunicazioni ITU-T.



La creazione di un sistema unico e non interoperabile rende il sistema stesso arroccato e disarticolato dagli altri sistemi adottati. Pertanto è stato previsto che la pec domestica possa essere modificata per renderla interoperabile con analoghi sistemi internazionali (in particolare si attende un regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della l. 69/2009).

Quale futuro?

Nell'ottica di promuovere ed identificare delle regole e processi che rimuovano le criticità rilevate dall'adozione esclusiva della PEC (anziché di altri sistemi analoghi che consentano stesse prerogative ma in un'ottica di sicurezza e di interoperabilità) e possano permettere il rilancio di tutto il settore P.a. e professionale e rinnovare le speranze degli utilizzatori alcune modifiche sono state introdotte proprio dalla l. 69/2009.

Nel frattempo il mercato italiano si è già adoperato per conformarsi al modello domestico proposto e anche se l'interoperabilità è il "to do" del prossimo futuro la spinta sull'acceleratore della P.A. è avvenuta in modo evidente (es. possibilità di ottenere un indirizzo pec gratuito per il cittadino, obbligo di inserimento dell'indirizzo pec sui loro siti internet, pubblicazione del registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico per conoscere in tempo reale l'avanzamento della propria pratica, ecc.).

La nostra categoria professionale ha pensato ad adeguarsi al modello italiano previsto per la Pec per la scadenza di novembre 2009 richiamando più che altro l'obbligo normativo ma non ha valutato finora l'impatto che potrebbe avere l'adozione di sistemi analoghi alla Pec (es. utilizzo di certificati digitali S/MIME), ma potrebbe effettuarlo in futuro magari assieme ad altri Ordini professionali nell'ottica di effettuare economie di scala e di scopo per gli stessi iscritti.



2. OBBLIGO IN PRATICA PER I PROFESSIONISTI

2.1 FUNZIONAMENTO DELLA PEC IN SINTESI

La Pec nasce come strumento di comunicazione tra cittadino e P.a. ma con le nuove norme estende i propri confini anche alle aziende ed ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, come i dottori commercialisti e gli esperti contabili che sono chiamati obbligatoriamente ad adottarla a partire dal prossimo 29 novembre 2009.

Pertanto è utile sintetizzarne il funzionamento.

La Pec consente di attestare ora e data di spedizione e di ricezione, nonché provenienza ed integrità del contenuto di un messaggio. E' una sorta di raccomandata A/R in chiave informatica.

La Pec è un sistema “nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici”, ovvero con il quale chi spedisce telematicamente un documento informatico ha la certezza che il destinatario lo abbia (o, in caso di impossibilità tecnica⁶, non lo abbia) ricevuto.

Ai fini dell’adozione della casella di Pec, il professionista può scegliere uno qualsiasi dei gestori accreditati⁷ dal Cnipa nella specifica sezione del sito Internet⁸, oppure loro distributori.

⁶ In tal caso il gestore deve informare il mittente del mancato recapito entro 24 ore.

⁷ Alla data di stesura del presente documento risultano in particolare accreditati:

- Actalis Spa;
- Amministrazione Provinciale di Nuoro;
- Ancitel Spa;
- ARUBA PEC Spa;
- Cedacri Spa;
- Consiglio Nazionale del Notariato;
- EDS Italia Srl;
- Fastweb Spa;
- Infocert Spa;
- IN.TE.S.A. Spa;
- ITnet Srl;



I gestori dei sistemi di Pec, oltre a possedere determinati requisiti riguardanti la comprovata esperienza tecnica in merito ai servizi erogati ed una polizza assicurativa adeguata, devono assicurare un livello minimo di servizio ed informare il mittente dell'impossibilità di recapitare messaggi contenenti virus⁹ informatici. In tal caso il messaggio indesiderato sarà conservato comunque dal gestore per trenta mesi.

Per valutare meglio i servizi offerti si suggerisce di reperire almeno alcune informazioni in merito alla dimensione dei messaggi Pec in invio o in ricezione al numero massimo di destinatari ai quali poter inviare il proprio messaggio.

Con riguardo all'utilizzo del sistema, qualora non si riesca a configurare correttamente il proprio client di posta elettronica (es. Outlook, Thunderbird, Evolution ecc.), è consigliabile utilizzare direttamente il browser Internet e comunque seguire attentamente le istruzioni messe a disposizione dal gestore prescelto.

2.1 VALORE LEGALE DELLA PEC

L'impiego della Pec produce la validità *"a tutti gli effetti di legge"* della relativa trasmissione.

La certezza della consegna al destinatario è prevista giuridicamente quando il server del gestore¹⁰ memorizza il messaggio Pec attestato mediante ricevuta di avvenuta consegna al mittente¹¹,

-
- IT Telecom Srl;
 - IWBANK Spa;
 - Lombardia Integrata Spa;
 - Namirial Spa;
 - Numera Sistemi e Informatica Spa;
 - Poste Italiane Spa;
 - Postecom Spa;
 - Regione Marche;
 - Sogei – Società Generale d'Informatica Spa;
 - Innova Puglia Spa (già Tecnopolis Csata S.c.a.r.l.);
 - TWT Spa.

⁸ [www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%c3%a0/Posta Elettronica Certificata \(PEC\)/Elenco pubblico dei gestori/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata_(PEC)/Elenco_publico_dei_gestori/)

⁹ Tipo di software che può procurare danni più o meno ingenti ai dati contenuti nel messaggio e/o al sistema informatico.

¹⁰ Per gestore si intende chi eroga il servizio di posta elettronica certificata e gestisce i domini di posta elettronica certificata. Il gestore per norma deve possedere alcuni particolari requisiti (onorabilità, professionalità, ecc.) ed essere inserito nell'apposito elenco tenuto dalla Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione) pubblicato nell'apposito sito.



mettendo a disposizione del destinatario la casella di Pec, ancorché il destinatario non abbia proceduto alla lettura materiale del messaggio stesso.

Dal momento in cui il professionista dichiara ai terzi il proprio indirizzo Pec, egli dichiara contestualmente l'esplicita volontà di:

- ricevere messaggi Pec e dunque accettare l'invio di Pec da parte di terzi;
- poter inviare messaggi Pec a terzi.

Il professionista potrà sempre continuare ad utilizzare la propria casella di posta elettronica non certificata per l'espletamento della quotidiana routine di lavoro nei casi in cui non sia per legge obbligatorio diversamente, ovvero verso gli utenti che non rientrino nella casistica delle Pubbliche amministrazioni o che non siano imprese¹² o altri professionisti comunque già utilizzanti la Pec.

Quando il professionista è obbligato ad utilizzare la Pec la validità giuridica dei messaggi Pec che invia ai destinatari che utilizzino a propria volta la Pec è differente rispetto a quella dei messaggi inviati ai destinatari che non la utilizzino. Nel primo caso, infatti, si applicano le norme previste per la Pec mentre nel secondo caso si ritiene possano essere applicate le norme previste per i messaggi di posta elettronica semplice.

I termini legali della Pec che sono opponibili ai terzi decorrono dall'ottenimento da parte del mittente della ricevuta del ritorno e non quando il destinatario visualizza materialmente il messaggio Pec ricevuto. Per tale motivo, si suole paragonare la Pec con la raccomandata A/R con avviso di ricevimento.

Il professionista deve leggere quotidianamente la propria Pec in modo da non lasciare decorrere i termini legali previsti.

¹¹ Se non reperisce le ricevute il mittente può sempre rintracciarle dal punto di vista informatico (il tempo di conservazione della traccia informatica da parte dei gestori previsto è di 30 mesi).

¹² Le imprese, a propria volta, saranno tenute ad adottare la PEC a partire dal 29 novembre 2011, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione che già dal 29 novembre 2008 sono obbligate ad inserire il proprio indirizzo PEC al momento dell'iscrizione al Registro imprese. Dal 3 aprile 2009 tale inserimento non è più fattibile tramite la Comunicazione Unica ma deve essere effettuato in modo autonomo. Le imprese individuali potranno invece continuare a richiedere l'assegnazione della casella Pec gratuitamente e contestualmente all'invio della pratica di ComUnica.



2.3 IN COSA CONSISTE L'OBBLIGO PER IL PROFESSIONISTA

Oltre a quanto prima indicato, con il noto decreto anticrisi (d.l. 185/2008 convertito in l. 2/2009) è stato introdotto l'**obbligo per i professionisti di adottare, entro il 29 novembre 2009, un indirizzo da comunicare al proprio Ordine territoriale di appartenenza di:**

1. posta elettronica certificata;

oppure

2. altra posta elettronica con i seguenti requisiti¹³:

- a. si basi su tecnologie che certifichino data e ora di invio e di ricezione della comunicazione;
- b. garantisca l'integrità del contenuto della comunicazione stessa;
- c. garantisca l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

L'Ordine pubblica in un elenco riservato i dati identificativi degli iscritti con l'indicazione del relativo indirizzo di casella Pec (o con analoghe caratteristiche come sopra descritte). Tale elenco potrà essere consultato solo dalle Pubbliche amministrazioni¹⁴ in via telematica.

Le Pubbliche amministrazioni, a propria volta, sono obbligate ad adottare una casella di Pec (o di una posta elettronica con caratteristiche analoghe) ed i loro indirizzi devono essere pubblicati nel sito del Cnipa. La norma dispone, infatti, che le **Pubbliche amministrazioni** dotate di tali strumenti di comunicazione **possono direttamente comunicare con i professionisti tramite posta elettronica certificata** (o posta elettronica con caratteristiche analoghe), **ancorché i medesimi professionisti non abbiano manifestato a priori la volontà di ricevere comunicazioni in tal senso e tramite la stessa Pec.**

Il professionista potrà parimenti dotarsi di una Pec a titolo "professionale" da indicare al proprio Ordine ed anche di una a titolo personale.

Il d.l. 78/2009 ha chiarito che, in ogni caso, siano valide le istanze e le comunicazioni effettuate alle P.a. qualora l'autore venga identificato dal sistema informatico per mezzo delle credenziali utilizzate per la Pec "personale".

¹³ Una possibile alternativa all'utilizzo della posta elettronica certificata potrebbe essere individuata proprio nell'uso di programmi client (es. outlook) supportanti il formato S/MIME per la gestione dei certificati digitali.

¹⁴ Ovvero "amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".



Con la Pec il professionista riceve i messaggi di posta elettronica dalla P.a. anche senza averne espresso il preventivo consenso. Occorre dunque prestare massima attenzione a tale tipologia di messaggi che possono essere imprescindibili per la gestione di studio.

2.4 QUANDO È UTILE LA PEC PER IL PROFESSIONISTA

I dottori commercialisti e gli esperti contabili, nella loro pratica professionale, a titolo di esempio, dovranno utilizzare la Pec per trasmettere alla Camera di commercio atti inerenti alle imprese (come ad esempio in sede di deposito dei bilanci), per eseguire qualsiasi comunicazione tributaria alle diverse Autorità fiscali competenti¹⁵, per comunicare con i clienti, le imprese e gli altri professionisti tenuti obbligatoriamente all'adozione dello strumento in oggetto¹⁶

Grazie agli effetti giuridici introdotti dalla norma, in linea generale, al professionista conviene utilizzare la Pec quando vuole essere certo di avere prova dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario che a propria volta utilizzi la Pec, come ad esempio quando l'interlocutore è una Pubblica amministrazione.

Inoltre, siccome le imprese saranno tenute all'adozione obbligatoria della Pec, il professionista avrà la responsabilità" di rammentare tale obbligo alle proprie aziende clienti.

Si evidenzia infine che l'Agenzia delle entrate, dal 4 giugno 2009, ha attivato una propria casella Pec da utilizzare per le comunicazioni con gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con i consulenti del lavoro e con i consulenti tributari. Tali professionisti sono in tal modo abilitati a fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate dal controllo automatizzato del modello Unico Società di capitali 2007, presentato per il periodo d'imposta 2006. Il servizio è alternativo rispetto ai consueti canali già sperimentati in materia di assistenza fiscale (call center "848 800 444" e uffici locali).

¹⁵ Fatte salve diverse istruzioni ministeriali in materia.

¹⁶ Si tratta delle imprese tenute ad adottare la Pec a partire dal 29 novembre 2011, fatto salvo le imprese di nuova costituzione che inseriscono l'indirizzo Pec al momento dell'iscrizione al Registro delle imprese già dal 29 novembre 2008, e delle categorie professionali che, come i dottori commercialisti, sono obbligati ad adottare una casella Pec a partire dal 29 novembre 2009.



Per conoscere l'indirizzo e-mail attivato e le relative modalità d'inoltro, i professionisti dovranno contattare l'Ordine (o l'associazione) di appartenenza.



3. INDAGINE SULLO STATO DELL'ARTE DELLA PEC TRA GLI ISCRITTI AGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

3.1 METODOLOGIA E STRUMENTI DELL'INDAGINE

Gli Ordini hanno dimostrato un notevole interesse e preoccupazione per il tema riguardante l'adozione *ex-lege* della Pec partecipando attivamente all'indagine promossa dal Cndcec in merito allo stato dell'arte relativo all'adozione di questo strumento, al fine di evidenziare le criticità procedurali dell'applicazione della norma.

Al fine di meglio comprendere la situazione allo stato attuale dell'adozione della Pec tra gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in Italia, si è adottato il metodo di un'indagine interna.

Attraverso lo strumento del Social Network chiuso – attivato all'indirizzo <http://cndcec-responsabiliareait.ning.com/> – è stato proposto un piccolo questionario ai Responsabili di Area IT nominati dai diversi Ordini territoriali.

Le domande proposte erano le seguenti:

“Con riferimento alla Pec, si chiede di fornire, nel modo più sintetico possibile, queste informazioni:

- 1. Ordine di appartenenza;*
- 2. E' stata stipulata una convenzione avente ad oggetto la Pec?*
- 3. Con quali condizioni economiche?*
- 4. E' una piattaforma aperta o chiusa?*
- 5. Indicare, se possibile, la percentuale di colleghi che si sono già dotati di Pec.*
- 6. Ogni altra informazione che si ritiene utile fornire (in modo estremamente sintetico).”*

I risultati dettagliati dell'indagine sono riportati nell'Allegato prospetto a questo documento. Le risposte sono state fornite da buona parte dei Responsabili iscritti al Social Network, ed evidenziano un quadro molto eterogeneo.



Stipula di convenzioni

Sono state stipulare convenzioni con i principali fornitori di Pec (Visura, Open DotCom, Caf CGN). Alcuni Ordini hanno liberamente scelto di non convenzionarsi con nessuna società.

Condizioni economiche

Le condizioni economiche delle convenzioni stipulate dagli Ordini sono notevolmente differenziate e spaziano dalla casella gratuita per il primo anno, alla richiesta di corrispettivo per più anni, al rinnovo con differenti quotazioni.

Nel primo anno di convenzione si evidenzia, nella quasi totalità, la disponibilità della casella gratuita.

In merito al rinnovo, la richiesta economica si attesta tra i 5,00 e i 20,00 euro annuali (Iva esclusa).

Tipologia della piattaforma

Tra gli Ordini che hanno dato risposta al questionario, è stata adottata la piattaforma aperta¹⁷, che permette l'integrazione con sistemi di posta elettronica tradizionale.

Percentuale di colleghi che si sono già dotati di Pec

I dati forniti da colleghi esperti in Area IT, che vivono la realtà del proprio territorio, mostrano una situazione differenziata da un punto di vista territoriale: a fronte di poche isole in cui buona parte dei colleghi pare essersi dotata di Pec, la maggior parte degli Ordini riferisce di percentuali minime circa i professionisti che abbiano attivato una propria casella Pec.

Resta peraltro da valutare il rapporto tra i professionisti che si siano dotati di Pec e quanti tra loro ne abbiano poi effettivamente fatto uso.

¹⁷ Valutata perlopiù in qualità di distributori di servizi di certificatori accreditati.



3.2 CONSIDERAZIONI FINALI

Tra le risposte fornite dai Responsabili di Area IT al questionario e le discussioni aperte nel social network, viene sollecitata la soluzione del dominio unico, da fornire agli iscritti in convenzione con il Cndcec.

Alcune delle risposte fornite al questionario lasciano intravedere questo tipo di aspettativa anche da parte degli Ordini e degli iscritti:

- direttamente, poiché da più parti, nelle risposte fornite e nei gruppi di discussione del social network, viene sollecitata la soluzione del dominio unico;
- indirettamente, giacché c'è una sorta di tempo di attesa nella richiesta di questo strumento da parte dei colleghi che sono forniti di Pec in percentuale minima.

Numerosi sono gli aspetti che propendono a favore di questa soluzione. Se ne citano alcuni:

1. la possibilità di fornire agli iscritti la stessa condizione economica indipendentemente dall'Ordine di appartenenza: la trattativa a livello nazionale avrebbe l'effetto di omogeneizzare il corrispettivo richiesto per la fruizione della Pec;
2. la gestione tecnica della Pec uguale per tutti gli iscritti, per i quali diventa più semplice fornire supporto per l'avviamento e tra i quali può svilupparsi una attività di mutuo aiuto nell'utilizzo dello strumento informatico;
3. l'impiego della Pec come strumento di marketing, di differenziazione per gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
4. la possibilità per l'iscritto di fare valere il potere negoziale del Cndcec in luogo del proprio o di quello di un Ordine territoriale, che permette una sicura, migliore condizione economica, ma soprattutto la possibilità di chiedere aggiornamenti software e adeguamenti anche in relazione alle possibilità di fruizione della Pec al di fuori dell'ambito normativo;
5. l'eventuale necessità di un adeguamento tecnico-normativo agli standard internazionali sarebbe gestita con tempi e condizioni uguali per tutti gli iscritti.

Come già anticipato, non è stata invece valutata la possibilità per gli iscritti di utilizzare i sistemi analoghi alla Pec, normativamente previsti in forma tardiva, in quanto ancora mancanti di regolamento operativo.



Riferimenti normativi

- Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*, art. 17, co. 28 e 29 (introduce la validità degli atti presentati alla P.a. con credenziali di accesso relative ad utenza personale di Pec).
- Legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, art. 35, co. 1 (impegna il Governo ad adottare entro sei mesi un regolamento che modifichi la norma attuale anche al fine di garantire l'interoperabilità della Pec con analoghi sistemi internazionali).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, *Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini* (spiega l'ottenimento della Pec gratuita per i cittadini).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, *Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici* (introduce nuove regole tecniche in tema di firma digitale).
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (c.d. decreto "Anticrisi")*, art. 16, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16 bis (rende obbligatorio l'uso della Pec per le aziende e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato: tutte le nuove aziende hanno l'obbligo di comunicare una casella di Posta Elettronica Certificata al momento dell'iscrizione al Registro delle imprese; le società già costituite, hanno 3 anni di tempo dall'entrata in vigore della legge per indicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata al Registro mentre i professionisti hanno 1 anno di tempo).
- Decreto del Ministero per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata, e relativo allegato* (in cui sono riportati tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate dai gestori per erogare il servizio: cfr. Allegato tecnico e circolare Cnipa).
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'Amministrazione Digitale*, art. 6 (disciplina l'utilizzo della Pec nelle comunicazioni tra soggetti interessati e P.a.).
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3* (disciplina le modalità di utilizzo della Pec non solo nei rapporti con la P.a. ma anche tra privati cittadini).
- Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 ottobre 2003, *Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi*.



Direttive

- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 18 novembre 2005, "Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale".
- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 18 dicembre 2003, "Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004".
- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 27 novembre 2003, "Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni".
- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 9 dicembre 2002, "Direttiva sulla trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali".

Prassi

- Assonime, circolare 7 luglio 2009, n. 28, "Obblighi in tema di posta elettronica certificata e novità sulle copie informatiche dei documenti" (commenta in particolare l'obbligo normativo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata).
- Cnipa, circolare 7 dicembre 2006, n. 51 (pubblicata nella G.U. 21 dicembre 2006, n. 296), "Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (Pec), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»." (introduce l'obbligo - per i gestori - di effettuare test finalizzati a verificare l'interoperabilità dei propri sistemi e descrive il ruolo di vigilanza dell'intero sistema PEC da parte del Cnipa).
- Cnipa, circolare 24 novembre 2005, n. 49 (pubblicata nella G.U. 5 dicembre 2005, n. 283), "Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (Pec) di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68" (contiene le modalità per presentare domanda di accreditamento nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio).
- Cnipa, documento 15 marzo 2004, "Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee e Posta Elettronica Certificata".
